MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2006 (*GU n. 252 del 28-10-2006*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulfy 80 WDG», registrato al n. 13323.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 200l/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 maggio 2006 dall'impresa «Zapi Industrie Chimiche S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulfy 80 WDG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Sulfolac DF» registrato al n. 10736 con D.D. in data 28 febbraio 2001 dell'impresa Agrostulln GmbH;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Sulfolac DF» dell'impresa «Agrostulin GmbH»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Sulfy 80 WDG» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2011 l'impresa «Zapi Industrie Chimiche S.p.a.», con sede in Conselve (Padova), via Terza Strada, 12 Z.I. e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato «Sulfy 80 WDG» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 10-20-50-100-l50-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950 e kg 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione e' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Conselve (Padova) autorizzato con decreto del 20 gennaio 1997 - importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: - Agrostulln GmbH - Werksweg 2, D- 92551 Stulnn, Germania.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13323.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> vedere allegato da pag. 22 a pag. 24 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

COP

SULFY 80 WDG

ZOLFO MICRONIZZATO SOTTO FORMA DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI CONTRO LE FORME DI OIDIO IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SULFY 80 WDG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare della registrazione
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - Z.I. - Conselve (PD) - Tel. +39 049 9597700

Officina di produzione (formulazione e confezionamento): **Agrostulln GmbH** - Werksweg 2, D-92551 Stulnn, Germania
Officina di confezionamento: **ZAPI S.p.A.** - Conselve (PD)
Registrazione del Ministero della Salute n. _____ del _____
Contenuto netto: g 10-20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950 / kg 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25 **Partita n.** .....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e protetto dal gelo.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferite a 100 litri di acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: g 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: g 400-500.
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti pre-fiorali: g 200-500; in fioritura e post-fiorali: g 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: g 200-500.
ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee: g 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuano i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: kg 8/ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE-SOIA-TABACCO: kg 4-6/ha.
VIVAI DI PIOPPO: g 200-400.
COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI-FORESTALI: g 150-400 intervendo ai primi sintomi della malattia.

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di Sulfy 80 WDG e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte, con l'agitatore in funzione, entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sulfy 80 WDG può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Cucurbitacee: può essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

SULFY 80 WDG

ZOLFO MICRONIZZATO SOTTO FORMA DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI CONTRO LE FORME DI OIDIO IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SULFY 80 WDG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Disperdenti, bagnanti q.b. a g 100

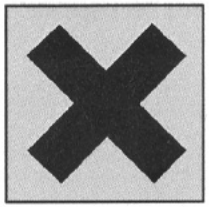

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - Z.I. - Conselve (PD) - Tel. +39 049 9597700

Officina di produzione (formulazione e confezionamento): Agrostulln GmbH - Werksweg 2, D-92551 Stulnn, Germania
Officina di confezionamento: ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. _____ del _____

Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.** .....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e protetto dal gelo.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferite a 100 litri di acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: g 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: g 400-500.
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti pre-fiorali: g 200-500; in fioritura e post-fiorali: g 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: g 200-500.
ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee: g 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuano i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: kg 8/ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE-SOIA-TABACCO: kg 4-6/ha.
VIVAI DI PIOPPO: g 200-400.
COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI-FORESTALI: g 150-400 intervendo ai primi sintomi della malattia.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di Sulfy 80 WDG e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte, con l'agitatore in funzione, entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sulfy 80 WDG può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Cucurbitacee: può essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE CONFEZIONI DA GRAMMI 10, 20, 50 e 100

SULFY 80 WDG

ZOLFO MICRONIZZATO SOTTO FORMA DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI CONTRO LE FORME DI OIDIO IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SULFY 80 WDG

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare,né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare della registrazione

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.

Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Tel. +39 049 9597700

Registrazione del Ministero della Salute n. _____ del _____

Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.** .....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09512

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Alexandre Ermolinskiy, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Alexandre Ermolinskiy, cittadino russo, nato a Olenino (Russia) il 6 febbraio 1953, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di «guida-interprete» acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Considerato inoltre che il sig. Alexandre Ermolinskiy risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 novembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale (esame orale) sono di competenza della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alexandre Ermolinskiy, cittadino russo, nato a Olenino il 6 febbraio 1953, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo